



# COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



## Copia di Delibera del Consiglio Comunale

N°25 del Reg.  
del **27/06/2025**

OGGETTO: Approvazione Tariffe TARI anno 2025.

Addì 27 del mese di Giugno alle ore 18.30 e seguenti dell'anno 2025, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Consiglieri	Presente
Carta Salvatore	Si
Fresi Angela (1979)	Si
Sussarellu Giovanni	Si
Soggia Leonardo	Si
Vigliola Dolores	No
Soggia Simone	Si
Nieddu Salvatore Giuseppe	Si
Farina Maria Caterina	Si
Deliperi Giovanni Antonio	Si
Demelas Sandra	Si
Sanna Domenico	Si
Fresi Angela (1983)	No
Pirisino Nicola	No

Totale presenti n° 10

Totale assenti n° 3

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale;

- presiede il Signor Carta Salvatore nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa il Segretario Comunale Maria Stangoni;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' argomento in oggetto regolarmente iscritto all' ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al \[decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158\]\(#\), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'\[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\]\(#\), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al \[decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999\]\(#\), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;](#)

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#).

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 26.01.2021 e ss.m.ii. il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...*” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.

Preso atto che il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per il periodo 2024/2025 annualità 2025 ammonta ad €. 212.516,00;

Richiamate

- le “*Linee guida interpretative*” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato “... *Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...*” e dall’altro si prevede che “... “... *Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...*”
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 212.516,00, sono così ripartiti<sup>2</sup>:

**COSTI FISSI** € 164.209,00

**COSTI VARIABILI** € 48.307,00

RITENUTO di individuare in deroga all'art 29 del regolamento TARI le seguenti scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2025 sono le seguenti:

- a. 31 Agosto prima rata;
- b. 30 settembre seconda rata;
- c. 30 novembre terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 Agosto 2025;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  - quota fissa
  - 89,00% a carico delle utenze domestiche;
  - 11,00% a carico delle utenze non domestiche;
  - quota variabile
  - 91,00% a carico delle utenze domestiche;
  - 9,00% a carico delle utenze non domestiche

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2025**, di cui all'**Allegato A**) relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato B**) relativa alle utenze non domestiche.

---

<sup>2</sup> Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile.  
Pag. 4 di 11 - Delibera n. «NUMERO\_DELIBERA» del «DATA\_SEDUTA». OGGETTO: «OGGETTO»

n	Ka	Kb
1	0,75	0,60
2	0,88	1,40
3	1,00	1,80
4	1,08	2,20
5	1,11	2,90
6 o più	1,10	3,40

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	5,80
3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	3,97
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,85	7,51
7	Case di cura e riposo	1,20	10,54
8	Uffici, agenzie	0,98	8,30
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,63	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	9,10
	- idem utenze giornaliere		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	9,20
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,06	8,60
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	9,25
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	4,02
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	6,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,54	58,94
	- idem utenze giornaliere		
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	45,80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	12,31
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	20,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	32,30
	- idem utenze giornaliere		
21	Discoteche, night-club	1,02	8,95

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2<sup>3</sup>;

<sup>3</sup> L'art. 4.1 MTR - 2 prevede che le entrate tariffarie (vedi art. 2.1 MTR-2) per ciascuna annualità può superare quelle dell'annualità precedente nei limiti della variazione annuale, calcolata sulla base della formula prevista dall'art. 4.2 MTR-2, ovvero  $\rho a = \text{Tasso di inflazione programmata (vedi art. 4.2 bis MTR - 2) - coefficiente } X_a$  (coefficiente di recupero di produttività - valore compreso fra 0,1% e 0,5% secondo quanto previsto all'art. 5 MTR - 2) + coefficiente  $QL_a$  (coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere previsto entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3) + coefficiente  $PG_a$  (coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con Pag. 5 di 11 - Delibera n «NUMERO\_DELIBERA» del «DATA\_SEDUTA». OGGETTO: «OGGETTO»

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

---

riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere previsto entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella Tabella di cui al comma 4.3).

#### **4.2 bis MTR - 2**

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , il tasso di inflazione programmata,  $\pi_{i,aa}$ , è pari a 2,7%.

#### **Art. 4.4 MTR - 2**

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C_{116a}$ , che tenga conto della necessità di copertura delle componenti  $CO_{116,TV,a}^{exp}$  e  $CO_{116,TF,a}^{exp}$  di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 4.6.

#### **4.4 bis MTR - 2**

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $aa = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $C_{RIa}$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.

#### **Art. 4.5 MTR - 2**

Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e, dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- *in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.*

#### **Art. 4.6 MTR - 2**

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTSa$  e  $CTRa$ ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing ba* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale sulla base di quanto previsto dal successivo comma 17.2.

#### **Art. 4.7 MTR - 2**

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

*entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif<sup>4</sup> che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;

---

<sup>4</sup> Vedi art. 2 “Istituzione delle componenti perequative” dell’Allegato A), “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI”, alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ex artt. 49, 1° comma e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000

Con 8 voti favorevoli, 2 astenuti (consiglieri -----) espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

Di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, rispettivamente **Allegato A)** e **Allegato B)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato

Di quantificare in € 212.516,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2025 sono le seguenti:

a. 31 Agosto prima rata;

b. 30 settembre seconda rata;

c. 30 novembre terza rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 Agosto 2025;

Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;
- 

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per **l'anno 2025**;

Con separata votazione con 8 voti favorevoli, astenuti (consiglieri----) espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

**Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data 27.06.2025**

**UTENZE DOMESTICHE**

<b>Utenze domestiche</b>	<b>q. fissa - TFd (N,s) - €/mq</b>	<b>q. variabile - TVd - €</b>
1 componente	0,382368	82,094922
2 componenti	0,448645	191,554819
3 componenti	0,509824	246,284767
4 componenti	0,550610	301,014716
5 componenti	0,565905	396,792125
6 o più componenti	0,560807	465,204561

**Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... in data 27.06.2025**

**UTENZE NON DOMESTICHE**

	<b>Attività</b>	<b>q. fissa</b>	<b>q. variabile</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,218963	0,511587
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,332220	1,168190
3	Stabilimenti balneari	0,498330	1,168190
4	Esposizioni, autosaloni	0,256715	0,799606
5	Alberghi con ristorante	0,762596	1,794581
6	Alberghi senza ristorante	0,641788	1,512604
7	Case di cura e riposo	0,906054	2,122883
8	Uffici, agenzie	0,739944	1,671720
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,475678	1,109780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,709743	1,832850
	- idem utenze giornaliere		
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,770146	1,852991
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,800348	1,732144
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,687091	1,863061
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,460578	0,809676
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,505880	1,208472
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,182950	11,871226
	- idem utenze giornaliere		
17	Bar, caffè, pasticceria	3,307098	9,224672
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,430376	2,479382
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,615797	4,028241
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,256715	6,505609
	- idem utenze giornaliere		

21	Discoteche, night-club	0,770146	1,802638
----	------------------------	----------	----------

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

(Il Responsabile del Servizio)

In ordine alla regolarità contabile

( Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to Carta Salvatore

Il Segretario Comunale

F.to Maria Stangoni

---

---

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' stata trasmessa con lettera n° \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ ai Capigruppo Consiliari

*E' Copia Conforme all'Originale*

Il Responsabile  
Deborah Nativi

---

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/07/2025 al 16/07/2025;
- è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2025 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto;

Dalla residenza comunale, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to **Maria Stangoni**

---

---

Sedini li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to **Maria Stangoni**